



EU TALKS Position paper

Tavolo Politiche di immigrazione e asilo

Il tema oggetto del Tavolo è stato approfondito attraverso tre incontri le cui tematiche sono state scelte anche in ragione delle preferenze manifestate dagli studenti. In occasione del primo incontro, a margine della presentazione generale dell'iniziativa, è stato chiesto loro di illustrare le

ragioni all'origine della scelta di partecipare a questo Tavolo e la questione di maggiore interesse. I partecipanti, taluni dei quali hanno dimostrato di avere già alcune conoscenze in materia di immigrazione e asilo, hanno espresso la volontà di approfondire la tematica specialmente con riguardo a tre aspetti: la protezione temporanea attivata dal Consiglio dell'Unione a fronte dell'aggressione russa in Ucraina, le problematiche connesse al funzionamento del "sistema Dublino" volto alla determinazione dello Stato membro competente a esaminare la domanda di protezione internazionale e il ruolo del principio di solidarietà nella politica europea dell'asilo.

Coniugando le preferenze espresse dai ragazzi con le esigenze di approfondimento poste dalla discussione della tematica oggetto del Tavolo, sono stati organizzati tre incontri. Sebbene il dibattito si sia concentrato soprattutto sulle delicate questioni di natura giuridica, al fine di sviluppare una visione globale del tema dell'immigrazione e dell'asilo, si è ritenuto opportuno adottare un'ottica interdisciplinare. Proprio in tale prospettiva, il primo incontro, che ha visto la partecipazione del Professor Andrew Geddes, docente di Migration Studies presso l'Istituto Universitario Europeo, ha avuto la finalità di offrire un inquadramento del tema delle migrazioni da una prospettiva socio-politica, evidenziando come l'evoluzione della percezione di questo fenomeno abbia influenzato le scelte politiche in materia. Il secondo incontro, in cui è stata coinvolta la dott.ssa Daniela Vitiello, ricercatrice di Diritto dell'Unione europea all'Università della Tuscia, è stato invece dedicato a un approfondimento sull'istituto della protezione temporanea, attivata dal Consiglio in seguito alla crisi ucraina e alle specificità che la distinguono rispetto alle misure su cui, attualmente, si fonda il sistema di gestione dell'asilo dell'UE. Infine, il terzo incontro, affidato alla dott.ssa Chiara Scissa, dottoranda in diritto presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, è stato dedicato a una discussione di alcune delle problematiche introdotte dal Nuovo Patto sull'immigrazione e l'asilo presentato dalla Commissione europea il 23 settembre 2020.

Gli incontri svolti si sono articolati in tre parti. Una prima fase di inquadramento della tematica da parte dell'esperto invitato con l'obiettivo di offrire agli studenti degli spunti di riflessione e di dibattito. La seconda parte degli incontri dedicata a un dibattito tra gli studenti e l'esperto. L'ultima parte degli incontri, con la sola partecipazione degli studenti e di noi coordinatrici, volta a focalizzare l'attenzione sugli aspetti più rilevanti emersi nel dibattito, al fine di evidenziarne la correlazione con il tema più generale oggetto del Tavolo.

Per ogni tema affrontato sono state poi individuate delle proposte, alcune delle quali possono essere realizzate a Trattati invariati, altre invece richiederanno modifiche dei Trattati poiché non rientrano nelle attuali competenze dell'Unione

Gli studenti si sono sempre dimostrati molto interessati ed estremamente partecipativi; al fine di consentirne un più agevole coinvolgimento, prima degli incontri sono state indicate loro alcune letture di approfondimento volte a fornire alcune coordinate preliminari circa la specifica tematica oggetto dell'incontro.

Temi affrontati e proposte

1. Un inquadramento socio-politologico

In occasione del primo incontro, si è evidenziato come le diverse percezioni che l'Unione, i governi e i cittadini degli Stati membri hanno maturato rispetto all'immigrazione e all'asilo abbiano influenzato e influenzano lo sviluppo delle politiche dell'Unione in materia e devono quindi essere prese in considerazione per comprendere pienamente lo spirito e le motivazioni politiche che fanno da sfondo a queste ultime.

Segnatamente, a partire dagli anni Novanta del Novecento, si osserva la comune intenzione di limitare l'immigrazione irregolare anche nell'intento di favorire la creazione di uno spazio senza frontiere interne tra gli Stati membri in cui sia assicurata la libera circolazione degli individui. Un secondo elemento che è emerso dalla discussione attiene poi alla diversa percezione rispetto alle "categorie" di migranti e di persone richiedenti asilo. Tale atteggiamento sembra dipendere da una molteplicità di elementi che riguardano in primo luogo i cittadini degli Stati membri. Si osserva, infatti, che l'afflusso massiccio di persone provenienti da Stati terzi è avvertito in genere come preoccupante per la stabilità interna dei diversi Stati membri. Tuttavia, la storia recente ha posto in luce come la reazione mediatica, sociale e politica possa variare significativamente a seconda delle circostanze concrete. A fronte della reazione conseguente al massiccio afflusso di persone provenienti dai Paesi MENA e, in specie, dalla Siria, nel 2015, in seguito alla guerra in Ucraina si è invece registrato un atteggiamento di solidarietà e accoglienza da parte dei cittadini europei, che ha trovato riscontro nella decisione, adottata all'unanimità, del Consiglio dell'UE di attivare una forma di protezione particolare quale è quella temporanea. Queste premesse hanno costituito la base per la discussione nel nostro primo incontro. Gli studenti hanno cercato di capire le ragioni alla base di questa differenza di comportamento, sia a livello sociale che politico. È stato evidenziato che questo diverso atteggiamento può derivare da una molteplicità di fattori, quali la vicinanza geografica e culturale tra cittadini ucraini ed europei; l'idea che i cittadini ucraini siano vittime dell'aggressione di uno stato "nemico"; l'elevato numero, tra le persone in fuga, di donne, bambini e anziani che tendono a essere socialmente percepiti come soggetti particolarmente vulnerabili cui è necessario assicurare protezione.

Alla luce di questa discussione, emerge la necessità che:

- nell’ambito del piano di azione contro il razzismo¹, siano rafforzate le azioni volte a promuovere lo **sd radicamento degli stereotipi razziali ed etnici** esistenti nei confronti dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale in generale e, in particolare, coloro che provengono da determinate aree geografiche.

2. Verso un Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo

Come emerso in occasione del terzo incontro, la politica di asilo e di immigrazione dell’Unione si trova in una fase cruciale di riforma e - auspicabilmente - di evoluzione. Infatti, il 23 settembre 2020 la Commissione europea ha presentato il Nuovo patto sulla migrazione e l’asilo², un pacchetto di proposte legislative volte a riformare la *governance* europea delle migrazioni e dell’asilo che è espressione della presa d’atto, da parte della Commissione stessa, delle croniche inadeguatezze della politica europea in tale materia. Nelle intenzioni della Commissione, tali proposte dovrebbero consentire una riforma della politica in questione basata su tre pilastri fondamentali del Patto: il rafforzamento delle frontiere esterne, l’introduzione di un meccanismo di solidarietà tra gli Stati Membri e la promozione di accordi con i Paesi di origine. Nonostante le ambizioni del Patto, esso presenta alcune criticità, talvolta perpetrando - e accrescendo ulteriormente - quelle che già caratterizzano l’attuale sistema di asilo. Tra le nove proposte di atti normativi ricomprese nel Patto, la discussione si è concentrata in particolare sul regolamento relativo alla gestione dell’immigrazione e dell’asilo che va a modificare il c.d. regolamento Dublino³ e sul regolamento volto a introdurre una procedura di screening alla frontiera⁴. Nel corso del dibattito, sono state in particolare evidenziate tre criticità.

In primo luogo, il **focus sull’immigrazione irregolare**. Benché la Commissione si ponga l’ambizioso obiettivo di riformare l’intera *governance* delle migrazioni, le proposte del Patto risultano concentrarsi prevalentemente sulla dimensione irregolare di tale fenomeno. Ciò non conduce a un cambiamento dell’approccio, prevalentemente securitario, che ha caratterizzato in passato lo sviluppo delle politiche relative a immigrazione e asilo. Questo si riflette nella circostanza che, nell’ambito del Patto, la necessità di individuare vie d’accesso legali all’UE - oggetto peraltro di una mera raccomandazione - è riferito esclusivamente ai potenziali titolari di protezione internazionale.

¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Un’Unione dell’uguaglianza: il piano d’azione dell’UE contro il razzismo 2020-2025*.

² Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla gestione dell’asilo e della migrazione e che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio e la proposta di regolamento (UE) XXX/XXX [Fondo Asilo e migrazione], COM/2020/610 final.

³ Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide.

⁴ Il Patto è stato presentato nella Comunicazione COM(2020) 609 final, alla quale è allegata la Tabella di marcia per l’attuazione del Patto. Esso consta di cinque proposte di atti vincolanti: Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla gestione dell’asilo e della migrazione, COM(2020) 610 final; Proposta modificata di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione, COM(2020) 611 final; Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini terzi alle frontiere esterne, COM(2020) 612 final; Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo, COM(2020) 613 final; Proposta modificata di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce l’ “Eurodac”, COM(2020) 614 final. A queste si aggiungono quattro proposte di atti non vincolanti: Raccomandazione (UE) 2020/1366 della Commissione del 23 settembre 2020 su un meccanismo dell’UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione; Raccomandazione (UE) 2020/1364 della Commissione del 23 settembre 2020 relativa ai percorsi legali di protezione nell’UE: promuovere il reinsediamento, l’ammissione umanitaria e altri percorsi complementari; Raccomandazione (UE) 2020/1365 della Commissione del 23 settembre 2020 sulla cooperazione tra gli Stati membri riguardo alle operazioni condotte da navi possedute o gestite da soggetti privati a fini di attività di ricerca e soccorso; Comunicazione della Commissione Orientamenti della Commissione sull’attuazione delle norme dell’UE concernenti la definizione e la prevenzione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali, 2020/C 323/01.

Nessuna attenzione è stata, invece, riservata a coloro che aspirano a raggiungere il territorio dell'UE per ragioni di lavoro, nonostante, come emerge anche dalla Risoluzione del Parlamento europeo sui nuovi canali per la migrazione legale di manodopera, sarebbe al contrario necessario adottare una normativa europea in materia di immigrazione che stabilisca “norme ampie, volte a disciplinare l'ingresso e il soggiorno di tutti i cittadini di paesi terzi che cercano un impiego nell'Unione”⁵.

In secondo luogo, si constatano le **problematiche** connesse ai **meccanismi di solidarietà**. Tali meccanismi sono previsti sia nella proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione che in quella relativa alle situazioni di crisi e forza maggiore (v. *infra*). Benché la proposta introduca certamente dei meccanismi volti a condividere maggiormente gli oneri connessi alla gestione dell'asilo tra gli Stati membri, essi non sembrano capaci di raggiungere efficacemente lo scopo indicato.

Per quanto riguarda, in particolare, la prima proposta, il principio di solidarietà (articolo 80 TFUE) si attua introducendo un meccanismo di ricollocazione volontaria applicato ai richiedenti protezione a prescindere dalla loro volontà e cui può seguire un successivo trasferimento qualora lo Stato di ricollocazione non coincida con quello competente all'esame della domanda. In alternativa a tale sistema, per gli Stati che non accettino le ricollocazioni, sono previste delle misure di sponsorizzazione - finanziaria o in altre forme - dei rimpatri delle persone non regolarmente soggiornanti. Questo meccanismo, basato su una solidarietà “flessibile”, e sostanzialmente volontaristico diviene oggetto di un obbligo soltanto in seguito alle operazioni di *search and rescue* e qualora uno Stato si trovi esposto a una situazione di pressione migratoria, accertata dalla Commissione. A fronte di questo sistema, i maggiori oneri continuano a gravare sugli Stati membri posti alle frontiere esterne, specialmente qualora siano Stati di sbarco. Essi, infatti, si trovano a dover svolgere le complesse procedure di pre-screening; inoltre, il meccanismo della ricollocazione - come già detto, di natura volontaristica - è escluso nel caso di richiedenti sottoposti alla procedura di esame della domanda alla frontiera la cui applicazione, nelle previsioni del Patto, è fortemente estesa.

In terzo luogo, nonostante la Commissione abbia proposto di abrogare il regolamento Dublino, si assiste a un **mancato superamento del sistema Dublino**. Come ricordato in occasione dell'incontro, la proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione introduce alcune modifiche riguardanti i criteri per la determinazione dello Stato membro competente a esaminare la domanda di protezione internazionale. Le suddette modifiche riprendono alcuni aspetti della proposta di riforma presentata nel 2016 e, in seguito, naufragata a causa dell'incapacità dei Governi degli Stati membri di trovare un accordo in seno al Consiglio al fine di approvare il mandato a negoziare con il Parlamento. Come ricordato nel corso del dibattito, all'epoca il Parlamento, invece, in prima lettura era giunto ad approvare una risoluzione che avrebbe consentito l'introduzione di criteri innovativi tali da consentire un superamento del criterio (residuale, ma di fatto prevalente) dello Stato di primo ingresso irregolare⁶. La proposta di regolamento sulla gestione dell'asilo, inserita nel Patto, pur non accogliendo le proposte del Parlamento, presenta alcune innovazioni. Vi è una valorizzazione del criterio relativo ai legami familiari, includendo nella nozione di familiare anche i fratelli, e attribuendo rilevanza anche ai legami creati nei Paesi di transito. Certamente innovativa è anche la previsione di un criterio relativo al possesso di titoli di studio europei. *Tuttavia*, il criterio del primo Stato di ingresso irregolare è mantenuto e risulta, anzi, ulteriormente rafforzato. L'ipotesi dell'ingresso irregolare è,

⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sui nuovi canali per la migrazione legale di manodopera, punto 32.

⁶ Parlamento europeo, risoluzione A8-0345/2017 del 16 novembre 2017.

infatti, equiparata a quella del richiedente che sia sbarcato nel territorio di uno Stato membro in seguito ad una operazione di *search and rescue* in mare.

Alla luce della discussione svolta, un miglioramento della politica di asilo e immigrazione richiederebbe, tra l'altro:

- **il superamento di una concezione esclusivamente infra-statale della solidarietà, a favore di un'estensione di tale principio anche con riguardo agli individui richiedenti protezione**, attraverso un rafforzamento dei loro diritti fondamentali e assicurando un loro maggiore coinvolgimento nelle procedure di ricollocazione
- **la piena realizzazione del principio di solidarietà tra gli Stati membri**, attraverso un'applicazione generalizzata dei meccanismi di ricollocazione e **un autentico superamento del criterio dello Stato di primo ingresso irregolare**, tale da consentire un'equa distribuzione degli oneri connessi alla presentazione delle domande a favore degli Stati posti alle frontiere esterne.

3. La protezione temporanea: l'applicazione dello strumento in occasione della guerra in Ucraina e le prospettive future

Sia il secondo che il terzo incontro hanno messo in evidenza che, se il Patto nasceva già come una promessa ambiziosa, la risposta dell'UE alla crisi dei rifugiati ucraini impone oggi un'ulteriore riflessione sulle modalità di gestione dei flussi migratori da parte dell'Unione. In seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di dare applicazione alla protezione temporanea, prevista dalla Direttiva 2001/55⁷. Si tratta di una misura di protezione collettiva, di natura eccezionale, finalizzata a rispondere a un afflusso massiccio di sfollati e congegnata per non gravare sul "normale" sistema di asilo e, allo stesso tempo, assicurare protezione a cittadini di paesi terzi che non possono fare ritorno nel proprio paese di origine. Nonostante tale Direttiva risalga al 2001, essa non era mai stata attivata dal Consiglio. Al contrario, rispetto alle precedenti 'crisi migratorie' del 2015, quella provocata dall'invasione russa ha determinato una risposta da parte dell'UE veloce, decisa ed univoca. In pochi giorni, infatti, il Consiglio, all'unanimità, ha adottato la decisione 2022/382⁸ con cui ha dato applicazione alla protezione temporanea prevista, senza lasciarsi sopraffare dal rischio di non raggiungere un accordo politico su una questione che in passato è stata, invece, motivo di divisioni e tensioni fra gli Stati membri.

L'attivazione della protezione temporanea pone molteplici sfide alla politica dell'UE in materia di asilo. La decisione 2022/382, con cui il Consiglio ha attivato la protezione temporanea può offrire spunti di riflessione per l'intera politica di asilo dell'UE. Infatti, detta decisione introduce dei meccanismi che, per alcuni profili, rivoluzionano quelli caratterizzanti il "sistema Dublino". In particolare, la decisione con cui il Consiglio ha attivato la protezione temporanea si fonda sul presupposto che, almeno i cittadini ucraini che ne beneficiano⁹, essendo già esenti dall'obbligo di

⁷ [Direttiva 2001/55/CE](#) del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi, GU L 212 del 7.8.2001, pagg. 12–23.

⁸ [Decisione di esecuzione](#) (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea, ST/6846/2022/INIT, GU L 71 del 4.3.2022, pagg. 1–6.

⁹ La Decisione ha individuato diversi beneficiari della protezione cui si ricollegano anche diversi status: i cittadini ucraini residenti in Ucraina al momento dell'invasione, i titolari di protezione internazionale e i loro familiari ai quali la protezione è applicata di *default*; i cittadini di paesi terzi regolarmente residenti in Ucraina in modo permanente, ai quali gli Stati membri devono garantire la

visto, possono di fatto scegliere lo Stato membro dell'UE in cui fruire di tale protezione. Questa libertà di scelta, *de facto* concessa ai soli cittadini ucraini, si contrappone significativamente al sistema Dublino ove, al contrario, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base di criteri oggettivi che non riconoscono alcuna libertà al richiedente e una valorizzazione molto limitata dei suoi legami familiari e culturali. Questo elemento della decisione 2022/382 può costituire un'occasione per sperimentare e constatare l'efficienza di un sistema di gestione dell'asilo basato sulla libertà di scelta.

Al tempo stesso, la libertà di scelta di fatto riconosciuta ai rifugiati ucraini è uno degli elementi che consente di affermare che la decisione sulla protezione temporanea, adottata in seguito alla crisi ucraina, sta creando un pericoloso – e quanto mai criticabile – doppio *standard* nel trattamento dei richiedenti protezione. Questo doppio *standard* rischia di determinare una più generale situazione di disparità di trattamento tra i rifugiati ucraini e quelli non ucraini in ragione della differente (e più favorevole) percezione che, come già sopra richiamato, caratterizza i primi rispetto ai secondi.

L'esistenza di questo *doppio standard* si ricollega più in generale ad alcune specificità e unicità della decisione sulla protezione temporanea. La risposta dell'Unione è stata capace, in pochissimo tempo, di arrivare a un accordo politico mai raggiunto in passato e di dimostrare che *la solidarietà* tra gli Stati membri (ma anche tra Stati membri e rifugiati) *può esistere*. L'unicità di questa risposta pare potersi giustificare solo in parte in ragione di alcune specificità caratterizzanti la crisi ucraina e conduce pertanto a interrogarci – e interrogare le istituzioni dell'UE – circa la possibilità di approvare una riforma, quale quella delineata dal Patto, che determinerebbe un ritorno alla logica securitaria e sarebbe incapace di basarsi su una autentica solidarietà.

Proprio questo elemento della solidarietà autentica, invece, emerge in tutta la sua importanza anche nel coinvolgimento della società civile nelle attività di integrazione dei rifugiati nello Stato membro ospitante. Appare quindi degna di nota la proposta contenuta nel Piano di azione sul Pilastro europeo dei diritti sociali di creare un canale diretto tra l'Unione (in particolare, la Commissione) e le comunità locali, anche attraverso la gestione di fondi dedicati a tal fine, per progetti di integrazione sul territorio delle persone beneficiarie di protezione internazionale. La valorizzazione di queste concezioni, oltre ad avvicinare le persone, sembrerebbe favorire la creazione di un modello di "community sponsorship" in cui efficienza e solidarietà potrebbero contemperare la logica securitaria che, invece, sembra ancora ben presente nella concezione che alcuni Stati membri hanno della politica di immigrazione e asilo che l'Unione potrebbe/dovrebbe sviluppare in futuro.

Guardando al futuro, occorre infine considerare che anche la direttiva in materia di protezione temporanea costituisce oggetto di una proposta di riforma nell'ambito del Nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo. La Commissione ne ha, in particolare, proposto la sostituzione con un Regolamento in virtù del quale l'istituto della protezione temporanea sarebbe sostituito con quello della protezione immediata.

La proposta di modifica presenta diversi elementi positivi degni di nota ma anche taluni profili di criticità che dovrebbero essere tenuti in conto. In termini generali, è sicuramente apprezzabile la previsione di un rilevante spostamento del baricentro decisionale dal Consiglio alla Commissione, permettendo così all'Unione di configurarsi come un attore capace di rispondere in modo più univoco e risoluto alle sfide poste dalle crisi migratorie. Sotto il profilo contenutistico, invece, si osserva che l'ambito di applicazione materiale della protezione immediata risulterebbe più ampio rispetto a quello della protezione temporanea. Il regolamento previsto, infatti, troverebbe

protezione temporanea o una forma di protezione nazionale; i cittadini di paesi terzi residenti in Ucraina con permessi di breve durata e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese o regione di origine, ai quali gli Stati membri *possono* riconoscere la protezione temporanea.

applicazione non solo in situazioni di crisi ma anche in casi di forza maggiore nel sistema della migrazione e dell'asilo nell'Unione. Nella bozza di regolamento, la nozione di "situazione di crisi" inclusa, se confermata, risulterebbe più elastica rispetto a quella identificata nella direttiva attualmente in vigore; diversamente, la nozione di "casi di forza maggiore" non risulta chiarita, consentendo così un certo margine di autonomia interpretativa alla Commissione nell'identificare situazioni concrete che possono integrare una simile circostanza. Infine, il contenuto della protezione immediata appare in linea con quello della protezione temporanea attualmente vigente.

Se, a prima lettura, questi elementi denotano un rafforzamento nella protezione delle persone che potrebbero trovarsi coinvolte in una situazione di crisi o di forza maggiore, non mancano profili di criticità. In questo senso, va osservato che il campo di applicazione soggettivo dell'istituto della protezione immediata risulterebbe ridimensionato. Una disposizione della proposta di regolamento specifica, infatti, che potranno beneficiare della forma di protezione immediata soltanto i cittadini di paesi terzi o apolidi giunti in modo irregolare in uno Stato membro o sbarcati sul suo territorio a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, nel contesto di un afflusso massiccio di sfollati, solo se esposti a un rischio eccezionalmente elevato di violenza indiscriminata a causa di conflitti armati nel paese di origine. Così disponendo, diversamente dalla direttiva in vigore che non introduce questa ulteriore specifica, sembrerebbero escluse dalla protezione immediata le persone che fuggono da persecuzioni politiche, violazioni sistematiche dei diritti umani o, ancora, da regimi oppressivi. Infine, appare discutibile la previsione di una durata della protezione immediata anche inferiore all'anno, in base alla decisione della Commissione.

Considerando il ruolo centrale che la protezione temporanea ha acquisito in seguito alla guerra in Ucraina, nel corso della discussione, al fine di rafforzare la protezione offerta da questo istituto, sono emerse alcune proposte:

- **il Regolamento proposto dovrebbe essere modellato mantenendo come obiettivo primario quello della protezione delle persone che si trovano nella necessità di dover fuggire dallo Stato di cittadinanza o di residenza abituale per gli apolidi**
- **l'ampiezza del campo di applicazione soggettivo della protezione temporanea dovrebbe essere mantenuta anche in seguito alla trasformazione in protezione immediata.** Soprattutto, l'attivazione di questa forma di protezione dovrebbe essere assicurata a chiunque si trovi in una situazione di crisi o di forza maggiore, a prescindere dalla zona di provenienza o da altre considerazioni correlate a interessi degli Stati membri di diversa natura. Si propone, quindi, di rafforzare le condizioni di attivazione dell'istituto della protezione immediata, ancorando tali condizioni a elementi oggettivi evitando in tal modo l'applicazione di trattamenti differenti nei confronti di persone che si trovano in situazioni di crisi analoghe.
- dovrebbero essere introdotti strumenti per rafforzare una **solidarietà autentica tra gli Stati membri**, in luogo dell'imposizione di una c.d. solidarietà obbligatoria
- per facilitare l'integrazione dei soggetti titolari della protezione immediata e avvicinare l'Unione agli individui si suggerisce di promuovere **forme di collaborazione diretta tra quest'ultima e la società civile attraverso programmi di integrazione** gestiti da questa di concerto con la Commissione.

Partecipanti e Autori del Position Paper:

- **Coordinatrici:**

- Marcella Ferri, Assegnista di ricerca in Diritto UE, Università degli studi di Firenze
- Monica Parodi, Ricercatrice in Diritto UE, Università degli studi di Firenze
- Raghavi Viswanath, Dottoranda di ricerca in Diritto internazionale, Istituto Universitario Europeo (Fiesole)

- **Studentesse e studenti:**

- Viola Balestra, Giurisprudenza italo-francese (2° anno), Università degli studi di Firenze
- Elda Brienza, Relazioni Internazionali e Studi Europei (2° anno), Università degli studi di Firenze
- Amalia Gaufroy, Giurisprudenza italo-francese (1° anno), Università degli studi di Firenze
- Irene Carradori, Relazioni Internazionali e Studi Europei (1° anno), Università degli studi di Firenze
- Enrico Ferrabuoi, Magistrale in Giurisprudenza (3° anno), Università degli studi di Firenze
- Alessandra Ferrari, Giurisprudenza italo-francese (2° anno), Università degli studi di Firenze
- Benedetta Fovi de Ruggiero, Relazioni Internazionali e Studi Europei (1° anno), Università degli studi di Firenze
- Elena Miscischia, Relazioni Internazionali e Studi Europei (1° anno), Università degli studi di Firenze
- Pietro Sala, Relazioni Internazionali e Studi Europei (1° anno), Università degli studi di Firenze